

mente a disposizione dei cittadini per l'installazione di impianti per la conversione dell'alimentazione degli autoveicoli da benzina a metano o gpl fanno riferimento a più provvedimenti normativi.

Innanzitutto, la legge n. 403 del 1997 autorizza l'installazione dell'impianto di alimentazione a metano o gpl sulle autovetture, entro 12 mesi dall'immatricolazione e prevede l'erogazione del contributo al singolo cittadino direttamente da parte del venditore, al quale viene restituito sotto forma di credito di imposta. Per l'anno finanziario 2002, la dotazione in oggetto è rimasta fissata a 7,23 milioni di euro. Il decreto del Ministero dell'ambiente — servizio IAR, in data 20 dicembre 2000, ha previsto un contributo per la trasformazione in gpl o metano delle autovetture non catalizzate, immatricolate fra il 1988 e il 1992, per la realizzazione di impianti di distribuzione di metano o gpl. La ripartizione del finanziamento globale, in base al piano di dettaglio presentato alla convenzione tra comuni ed approvata al Ministero è stata così definita: incentivi alla trasformazione a gpl o metano dei veicoli non catalizzati per 9,5 milioni di euro, pari al 46 per cento del finanziamento.

Analogo volume di investimenti — la quota percentuale è la medesima — è destinato agli incentivi per lo sviluppo della rete gpl e metano; i rimanenti 1,65 milioni di euro, pari all'8 per cento del finanziamento, sono destinati alla realizzazione di campagne di promozione ed alle spese di struttura della convenzione.

In base al succitato decreto, il ministero ha già trasferito ad una convenzione tra comuni 20 milioni 660 mila euro. I comuni che possono aderire a tale forma di incentivazione sono quelli per i quali è stato dichiarato il rischio di inquinamento atmosferico (definito da un decreto del Ministero dell'ambiente del 1994 con cui furono individuate 23 città, e da successive delibere o leggi regionali che hanno portato, praticamente, all'individuazione di tutti i comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti), che abbiano provveduto ad inviare al ministero la relazione

sullo stato della qualità dell'aria, che abbiano adottato provvedimenti per la riduzione dell'inquinamento atmosferico e che presentino uno specifico programma di azione in cui il contributo per la trasformazione delle autovetture di proprietà di cittadini residenti sia uno degli elementi di attuazione.

Il decreto di cui sopra è stato attivato, una volta completate le procedure richieste, all'inizio del mese di dicembre scorso. Attualmente 117 comuni hanno aderito alla convenzione, e circa 40 comuni stanno avviando o completando la procedura di adesione. Sono state raccolte più di 30 mila prenotazioni (di cui il 56 per cento nel comune di Roma) per l'installazione dell'alimentazione a gpl o metano, fino al completo assorbimento della somma di 18,4 miliardi di lire destinata ai contributi per la trasformazione.

Con successivo decreto del Ministero dell'ambiente, in data 21 dicembre 2001, sono stati stanziati ulteriori 4 milioni 760 mila euro per il rifinanziamento della convenzione tra comuni, ed è stato ampliato il parco delle vetture che potranno installare il kit di trasformazione a tutte quelle immatricolate entro il 31 dicembre 1995.

Con altro decreto del Ministero dell'ambiente, in pari data, in attuazione dell'accordo di programma sottoscritto dal Ministero dell'ambiente e dai rappresentanti della FIAT e dell'Unione petrolifera in data 5 dicembre 2001, sono stati messi a disposizione i primi 15 milioni 500 mila euro, a valere sui fondi del Ministero dell'ambiente, rispetto al totale dei contributi previsti per il programma di sviluppo di utilizzo del metano per autotrazione, per complessivi 244 milioni di euro nel quadriennio 2002-2005.

Anche in questo caso, i fondi saranno trasferiti ad una convenzione tra i comuni in cui è particolarmente grave il rischio di inquinamento atmosferico derivante dalla circolazione veicolare (analogamente a quanto previsto dal decreto precedente), ma la priorità di intervento è stata attribuita alla sostituzione dei veicoli diesel (soprattutto di quelli immatricolati prima

del 1994), attraverso l'erogazione di contributi per l'acquisto di taxi e di veicoli per il trasporto e la distribuzione delle merci, in considerazione della particolare gravità dell'inquinamento da polveri sospese (particolato pm 10), in tutte le maggiori città italiane per accelerare la sostituzione dei veicoli che presentano elevate percorrenze (e quindi elevati consumi ed emissioni) nelle principali aree urbane e metropolitane. Oltre allo strumento del contributo all'acquisto dei veicoli, il provvedimento di cui sopra prevede la concessione di contributi anche per la realizzazione di nuovi impianti per la distribuzione del metano, da aggiungere agli attuali impianti di distribuzione carburanti, coerentemente con quanto previsto al recente decreto del Ministero delle attività produttive, che ha approvato il nuovo piano nazionale carburanti.

Con i decreti ricordati, il Ministero dell'ambiente ha voluto definire provvedimenti di carattere strutturale, basati sulla ricognizione di uno stato di rischio di inquinamento atmosferico da traffico e sulla previsione di programmi di intervento organici da parte delle amministrazioni locali interessate, in cui l'utilizzo dei carburanti gassosi sia uno degli elementi.

Si ricorda che, in generale, sia il metano sia il gpl per autotrazione beneficiano di una accisa ridotta e, quindi, di un costo per il consumatore molto inferiore a quello della benzina o del gasolio. La scarsa utilizzazione di questi carburanti è prevalentemente motivata dalla scarsa presenza sul territorio di impianti di distribuzione, oltre che dal ridotto numero di modelli di auto previsti, all'origine, per l'alimentazione a metano o gpl.

Con l'accordo di programma sottoscritto il 5 dicembre scorso, il ministero ha quindi inteso attivare provvedimenti permanenti di aumento del numero dei modelli di autovetture con alimentazione a metano o gpl « di fabbrica » e del numero di impianti di distribuzione di metano che, insieme ad altri provvedimenti di competenza delle amministrazioni locali, ha lo scopo di ridurre i livelli di inquinamento atmosferico da traffico.

PRESIDENTE. L'onorevole Delmastro Delle Vedove ha facoltà di replicare.

SANDRO DELMASTRO DELLE VE-DOVE. Signor Presidente, onorevole sottosegretario, attraverso la sua analitica risposta, di cui sin d'ora mi dichiaro soddisfatto, mi pare di poter affermare, senza tema di smentite, che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del Governo Berlusconi sia assolutamente e solidamente determinato nel promuovere politiche finalizzate al contenimento dell'inquinamento atmosferico da circolazione stradale.

Peraltro, onorevole sottosegretario, il ministero si è trovato di fronte ad un'eredità schizofrenica lasciata dall'esecutivo di centrosinistra, derivante da un'impostazione meramente demagogica della politica ambientale e non certo supportata da adeguate risorse finanziarie.

Nel corso del 2001 gli incentivi per le auto con meno di un anno sono stati attivati dal 1° gennaio al 22 febbraio e dal 23 marzo al 19 ottobre, creando forti ingiustizie nei confronti di coloro che intendevano allestire la propria autovettura con impianto gpl.

La conversione delle auto non catalitiche immatricolate nel periodo 1988-1992 è stata incentivata, ma a godere di questo beneficio sono stati soltanto i cittadini di 24 comuni su oltre 8 mila.

La logica estemporanea ed episodica che ha caratterizzato la politica del Governo di centrosinistra deve lasciare il posto (onorevole sottosegretario, sotto questo profilo è assai confortante il tenore della sua risposta) ad interventi organici, ordinati e derivanti da una precisa filosofia ambientale che sappiamo essere ben presente nell'agenda del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

In questo quadro — mi pare evidente — è ormai assolutamente pacifico, sia dal punto di vista scientifico sia dal punto di vista più generale di carattere ambientale, che la valenza ecologica del combustibile gpl oltre che del metano è ormai da tutti riconosciuta.

L'implementazione delle politiche idonee a favorire la diffusione degli impianti per autotrazione a gpl o a metano costituisce, senza ombra di dubbio, uno dei passaggi fondamentali insieme alla ricerca per la realizzazione, a prezzi accessibili, dell'auto elettrica, per restituire o tentare di restituire un minimo di vivibilità alle aree urbane e, segnatamente, alle aree metropolitane.

Credo che l'intervento del Governo debba qualificarsi soprattutto (in questo senso mi è parso di cogliere il significato più importante della sua articolata risposta) per la permanenza e la costanza dei provvedimenti, che tengano luogo e sostituiscano l'episodicità sussultoria degli interventi che hanno caratterizzato il Governo di centrosinistra. È la smentita ampia, documentale, nei fatti, concreta nella vita di ogni giorno di un ambientalismo che si ritiene per pregiudizio possa albergare soltanto sul versante della sinistra e che invece — come abbiamo tentato di dimostrare con le cifre e le indicazioni contenute nel nostro atto di sindacato ispettivo — può albergare tranquillamente sul versante del centrodestra, che mi pare abbia come grande ed importante interprete il Governo Berlusconi e, nella fattispecie, il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

Onorevole sottosegretario, nel dichiararmi, quindi, completamente soddisfatto per la sua risposta e nel rassegnarle i miei doverosi ringraziamenti, le chiedo di intervenire ancora una volta presso il ministro dell'ambiente e della tutela di territorio, affinché questo ministero perda quella caratteristica di cenerentola o di parente povero che spesso ha nel novero del Consiglio dei ministri. È un ministero di importanza rilevante, che, soprattutto sul piano politico, può consentire a tutti noi di « schiaffare » in volto alla sinistra una politica ambientale che sia seria, supportata da adeguate risorse finanziarie e risolutiva per i grandi problemi di vivibilità che presentano le nostre aree urbane. Onorevole sottosegretario, la ringrazio.

(Iniziativa per la tutela della foresta amazzonica — n. 3-01280)

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, onorevole Martusciello, ha facoltà di rispondere all'interrogazione Fragalà n. 3-01280 (*vedi l'allegato A — Interpellanza ed interrogazioni sezione 3*).

ANTONIO MARTUSCIELLO, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio*. Onorevole Fragalà, il Ministero dell'ambiente precisa che, al momento, non esiste una convenzione internazionale per la protezione delle foreste. Dopo il fallito accordo sulle foreste al vertice mondiale di Rio de Janeiro nel 1992, è stato avviato nel 2001 un nuovo processo, quello del *forum* delle Nazioni Unite sulle foreste, al quale l'Italia ha partecipato attivamente. Tale processo dovrebbe portare nel 2005 alla predisposizione di una convenzione delle Nazioni Unite sulle foreste.

Nel contesto internazionale la convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica stabilisce che ciascuna parte contraente gode di diritti sovrani sulle risorse naturali del proprio territorio, incluse le foreste. Da tale principio deriva il potere giurisdizionale delle parti di definire le politiche di gestione e di conservazione delle risorse naturali in maniera autonoma purché non causino danno ambientale in altri Stati o nelle aree oltre i limiti della giurisdizione nazionale. Pertanto, il provvedimento del Governo brasiliano di disboscare oltre il 50 per cento della foresta amazzonica può avvalersi di tale principio che può essere limitato solo nel caso in cui altri paesi riconoscano che tale azione può creare un danno ambientale in altri territori.

Su iniziativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è stato istituito un gruppo di lavoro con il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Ministero delle attività produttive ed il Ministero degli affari esteri, che ha individuato le azioni da intraprendere in me-

rito alla gestione delle risorse forestali nei paesi in cui vi è il maggior prelievo di legname da parte italiana che, oltre ad essere di assestamento forestale e di gestione sostenibile, dovrebbe favorire anche la sensibilizzazione e la presa di coscienza da parte delle popolazioni indigene.

PRESIDENTE. L'onorevole Fragalà ha facoltà di replicare.

VINCENZO FRAGALÀ. Insigne Presidente, signor sottosegretario, devo esprimere il mio apprezzamento per la sensibilità mostrata dal ministro per l'ambiente e dall'insieme del Governo di centrodestra nel momento in cui si è fatto carico del grido di dolore che si leva da parte di tutti coloro che ritengono la foresta amazzonica un patrimonio dell'umanità.

Credo che all'efficace azione già intrapresa debba unirsi, proprio attraverso quel gruppo di lavoro che il ministro dell'ambiente ha ritenuto di istituire, lo svolgimento di iniziative a livello internazionale. Il provvedimento legislativo assunto dal Governo del Brasile — come ha peraltro sottolineato il sottosegretario — a mio parere ed a parere di tutti gli esperti della materia lede gli interessi e, soprattutto, il futuro delle popolazioni non soltanto dell'America del sud, ma di tutto il mondo.

Infatti, la foresta amazzonica è l'ultimo grande polmone della terra ed è qualcosa di più di un ecosistema, di una grande foresta, di un immenso paese da proteggere. L'Amazzonia è il nostro futuro, è il futuro del popolo italiano, del popolo europeo e di tutti i popoli civili. Signor sottosegretario, la foresta amazzonica contiene il patrimonio naturalistico più importante del mondo perché è la foresta più estesa — copre 600 milioni di chilometri quadrati — e la più grande riserva d'acqua del mondo. Consentire al Governo brasiliano di disboscare al 50 per cento la foresta amazzonica significa privare l'umanità della più grande riserva d'acqua. La foresta amazzonica ha il fiume più lungo: il rio delle Amazzoni si snoda per una distanza uguale a quella che unisce New York a Berlino. La foresta amazzo-

nica ha la biodiversità più ricca: si incontrano più specie di piante in un ettaro di foresta amazzonica che in tutto il continente europeo. La foresta amazzonica ha più alberi in assoluto per diversità e per importanza rispetto a qualunque altra foresta del mondo.

Nei corsi d'acqua della foresta amazzonica vi è un numero di pesci che supera di 30 volte quello relativo a tutti i pesci presenti nei corsi d'acqua d'Europa. Nella foresta amazzonica vi sono specie biologiche uniche al mondo. Inoltre, essa è la più misteriosa proprio per la sua immensità e per la quantità di specie animali e vegetali che vi vivono, in gran parte sconosciute ai nostri scienziati.

Allora il punto fondamentale è che la foresta amazzonica non è un'esclusiva proprietà del Governo brasiliano, bensì è una delle ultime risorse naturali che siamo ancora in grado di proteggere, ma a tal fine bisogna intervenire subito. Anche da questo dipenderà il nostro futuro e quello dell'umanità.

Così come abbiamo ritenuto opportuno che una serie di beni architettonici, artistici, culturali e storici venissero dichiarati beni dell'umanità e che nessuno possa intervenire per degradarli o per distruggerli, dobbiamo fare in modo, proprio attraverso l'efficace azione del ministro dell'ambiente italiano e dell'intero Governo italiano, che nei confronti della foresta amazzonica vi sia una forte azione internazionale tesa a impedire al Governo brasiliano di privare l'umanità intera di un patrimonio assolutamente necessario per la vita degli uomini dell'attuale millennio.

(Deducibilità ai fini IRPEF delle spese sostenute per la gestione dei micro-asili e dei nidi - n. 3-01182)

PRESIDENTE. Il sottosegretario per l'economia e le finanze, onorevole Molgora, ha facoltà di rispondere all'interrogazione Zanotti n. 3-01182 (vedi l'allegato A — Interpellanza e interrogazioni sezione 4).

DANIELE MOLGORA, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. L'ar-

articolo 70, comma 6, della legge 23 dicembre 2001, n. 448, ha previsto che « le spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro nella misura che verrà determinata con decreto del ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge ».

La predetta agevolazione fiscale è subordinata alla creazione di asili nido e di micro-nidi nei luoghi di lavoro e, proprio per favorire queste nuove strutture, è stata introdotta, a favore dei genitori dei bambini ospitati nelle stesse e del datore di lavoro, una deduzione dal reddito per le spese di gestione sostenute dagli stessi beneficiari.

Ciò premesso, in merito ai quesiti posti dagli onorevoli interroganti si osserva innanzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto nella premessa dell'interrogazione in esame, il predetto comma non ha previsto una deduzione per la partecipazione alle spese di gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro esclusivamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici territoriali. Infatti, come si evince dalla lettera della disposizione in commento, la predetta deduzione spetta ai genitori e ai datori di lavoro che partecipano alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro nella misura determinata con decreto del ministro dell'economia e delle finanze. Pertanto, non è possibile ravvisare nella norma alcuna lesione del principio di uguaglianza dei cittadini che potrebbe portare ad una pronuncia di incostituzionalità della stessa.

Quanto alle criticità espresse dagli interroganti in ordine al decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2002, così emanato in attuazione della disposizione contenuta nel predetto comma 6, si formulano le seguenti considerazioni. Il decreto ha previsto che per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 le spese di partecipazione alla gestione di micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro, sostenute dai genitori, sono deducibili dal

reddito complessivo per un importo complessivamente non superiore a 2.000 euro per ogni figlio ospitato negli stessi. Analogamente, per gli stessi anni, le suddette spese, sostenute dal datore di lavoro, sono deducibili dal reddito di impresa o di lavoro autonomo per il medesimo importo di 2.000 euro per ciascun bambino ospitato nelle predette strutture.

Inoltre, nello stesso decreto, come peraltro osservato dagli onorevoli interroganti, è stato precisato che la deduzione spetta esclusivamente con riferimento ai micro-asili e ai nidi nei luoghi di lavoro gestiti dal comune. Ora, diversamente da quanto ritenuto dagli interroganti, tale precisazione appare coerente e conforme con la previsione legislativa che ne è alla base, poiché dalla lettura dell'articolo 70, comma 4, sembrerebbe emergere l'esplicita volontà del legislatore di riconoscere la deduzione esclusivamente con riferimento alle strutture gestite dai comuni nei luoghi di lavoro, laddove testualmente si prevede che « le regioni (...) provvedono a ripartire le risorse finanziarie tra i comuni, singoli o associati, che ne fanno richiesta per la costruzione e la gestione degli asili nido, nonché di micro-nidi nei luoghi di lavoro ».

Comunque, a mio avviso, ciò non esclude la possibilità di un ulteriore intervento di revisione del decreto ministeriale per quanto concerne l'interpretazione della legge sottostante, poiché si potrebbe anche ipotizzare che l'intenzione del legislatore fosse di considerare asili nido quelli relativi ai comuni e micro-asili quelli relativi alle aziende. Quindi, si potrebbe anche rivedere l'interpretazione fornita, in modo da prevedere, in maniera più coerente, l'intervento relativo al problema in esame. Si tratta di una revisione che andrebbe incontro alla necessità di avere effettivi riscontri con riferimento alla norma di base.

Questa deduzione, comunque, si affianca all'agevolazione già prevista dall'articolo 65, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, in base alla quale le spese sostenute dai datori di lavoro per gestire i micro-asili e i nidi creati nella

propria azienda sono ordinariamente deducibili dal reddito d'impresa e nei limiti stabiliti.

Peraltro, l'impostazione del regolamento risponderebbe anche all'esigenza di assicurare il rispetto dei limiti complessivi di spesa a carico dell'erario posti dallo stesso articolo 70 della legge n. 448 del 2001, pari rispettivamente a 6,20 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, in quanto l'entità di tali risorse appare commisurata all'applicazione circoscritta alle sole strutture gestite dai comuni nei luoghi di lavoro.

Né è possibile ravvisare profili di illegittimità costituzionale del suddetto articolo 70, in relazione al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione tenuto conto, per un verso, che gli asili nido, quali strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione dei bambini, rientrano tra le competenze fondamentali dei comuni, sicché tali agevolazioni fiscali, a vantaggio del datore di lavoro e dei genitori, sono riconosciute anche nel caso in cui la gestione sia riservata all'ente locale e, per altro verso, che non è ipotizzabile porre a confronto il trattamento fiscale riservato alle spese sostenute dalle famiglie per i figli che frequentano gli asili nido con il regime di deduzioni fiscali previsto dal citato articolo 70 della legge n. 448 del 2001, posto che, in quest'ultimo caso, l'interesse sotteso alla disciplina agevolativa è rivolto a favore del settore del lavoro, con la prospettiva di migliorare i rapporti tra le parti sociali nella gestione quotidiana dei problemi familiari.

In ogni caso, non può non sottolinearsi il carattere sperimentale della disposizione, attesa la temporaneità dei benefici concessi come forma di incentivazione allo sviluppo dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro. Difatti, dalla concreta esperienza applicativa, pur necessariamente limitata anche alla luce delle ridotte risorse finanziarie, il Governo, vista la particolare attenzione verso le problematiche inerenti la famiglia e la particolare sensibilità con la quale vengono valutate le misure a sostegno della natalità, potrà

trarre elementi per valutare eventuali ulteriori iniziative di ampliamento, volte a facilitare le politiche di conciliazione tra esigenze familiari e necessità professionali, in attuazione di un preciso impegno a favore della famiglia che lo stesso ha assunto nel documento di programmazione economica e finanziaria. Quindi, anche attraverso interventi di modifica dello stesso decreto ministeriale, previa verifica di compatibilità con la normativa di base.

Occorre, peraltro, segnalare che è all'esame del Parlamento il disegno di legge concernente la delega per la riforma del sistema fiscale statale che, nella sua attuale stesura, prevede, in riferimento alla riforma dell'imposta sul reddito, l'articolazione delle deduzioni in funzione di alcuni valori e criteri tra cui l'assistenza all'infanzia negli asili nido e l'assistenza domiciliare, come previsto dall'articolo 3, dell'atto Senato 1396, attualmente in discussione.

Pertanto, rimane la piena disponibilità anche per valutare la possibilità di una diversa interpretazione della norma, la quale presenta dei problemi applicativi in ordine al decreto ministeriale citato. Quindi, si tratta di apportare delle eventuali modifiche alla norma in questione che, comunque, ha carattere sperimentale.

PRESIDENTE. L'onorevole Zanotti ha facoltà di replicare.

KATIA ZANOTTI. Ringrazio l'onorevole sottosegretario, sebbene mi dichiaro non soddisfatta della sua risposta.

Nella risposta fornita dall'onorevole sottosegretario sono contenuti molti elementi di riflessione su cui vale sicuramente la pena di soffermarsi in altre circostanze; tuttavia, c'è un punto di impianto di tipo politico-istituzionale, sottolineato dallo stesso sottosegretario e già intravisto nell'articolo 70 del disegno di legge finanziaria, sul quale desidero soffermarmi. Mi riferisco alla detrazione fiscale prevista per i genitori che mandano i propri bambini esclusivamente nei nidi situati presso i luoghi di lavoro. Ciò rap-

presenta un'incentivazione alla costruzione di tali nidi, che non mi trova e non ci trova d'accordo. È vero che da mesi è in corso una discussione in sede di Commissione affari sociali, in tema di servizi per l'infanzia e nidi, con la quale intendiamo soddisfare le richieste di flessibilità e di diversità delle tipologie di servizi offerti; però, un intervento dello Stato, in termini di detrazioni fiscali, che tenda ad incentivare esclusivamente i nidi aziendali, non ci trova d'accordo. Comprendiamo le esigenze provenienti dalle famiglie, che riconosciamo e su cui vogliamo intervenire, ma non può essere solo questo il segno che s'intende dare, anche in termini di detrazioni fiscali.

Inoltre, poiché ritengo di saper leggere le norme e che esista una consequenzialità nei relativi commi, mi viene da dire, dopo le precisazioni svolte dall'onorevole sottosegretario, che l'articolo 70 del disegno di legge finanziaria è scritto malissimo. Dico ciò perché il comma 6 di tale articolo prevede l'istituzione di nidi presso le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali: anche la dizione «nazionali» risulta, a mio avviso, incomprensibile. A seguire, il comma successivo prevede la detrazione sulle spese di partecipazione; inoltre, in tale comma, compare improvvisamente anche la dizione di datore di lavoro che fa presumere che tale beneficio sia allargato a tutti i nidi situati nei luoghi di lavoro; quindi, non limitato soltanto a quelli aziendali delle amministrazioni pubbliche. Questa è un'interpretazione che trovo molto soggettiva; inoltre, anche come tecnica legislativa la trovo scritta molto male.

In questa previsione normativa si rinviene anche un segno di disparità di trattamento; essa riguarda i genitori che, a parità di condizioni, mandano i bambini all'asilo nido territoriale rispetto a quelli che invece li mandano all'asilo nido aziendale. Siccome non dovrebbe esserci differenza tra gli asili nido sopraccitati in ordine agli standard di qualità dei servizi offerti e di titoli professionali degli educatori, trovo che vi sia una disparità di trattamento e una diseguaglianza fra i

genitori che mandano i bambini in servizi situati sul territorio, e come tali non hanno alcun riconoscimento ai fini delle detrazioni fiscali, e quelli che mandano i bambini nei nidi aziendali, e invece godono del beneficio del riconoscimento della detrazione fiscale sulla compartecipazione alle spese. Questa rappresenta la prima disparità di trattamento sulla quale lei, onorevole sottosegretario, non mi ha risposto.

A questa prima disparità di trattamento se ne aggiunge un'altra rinvenibile nella restrizione posta dal decreto ministeriale del 17 maggio 2002; con tale norma, infatti, la platea si restringe ulteriormente in quanto il riconoscimento del beneficio fiscale riguarda soltanto quei genitori che mandano i bambini nei nidi aziendali gestiti dai comuni. La platea in questione è talmente esigua, rispetto alle condizioni di una vera e propria sperimentazione, da riconfermare un'ulteriore restrizione e un'ulteriore disparità di trattamento. Per questo motivo non mi convince la risposta fornita dall'onorevole sottosegretario; mi auguravo che, nella legge finanziaria, si potesse recuperare questa che, ripeto, considero una disparità di trattamento, a parità di condizioni.

I cittadini che sono nelle stesse condizioni sono trattati diversamente; se poi la filosofia è quella della incentivazione all'iscrizione al nido del luogo di lavoro, questo non mi convince, non sono assolutamente d'accordo. Se invece si vuole lavorare per una revisione ed anche per una risistemazione in un ordine, anche concettuale, diverso e più chiaro delle intenzioni del Governo, sarebbe utile farlo riprendendo in mano questo articolo 70 della legge finanziaria. Se ho capito bene, questa era una dichiarazione d'intenti e mi auguro che tutto questo concretamente si realizzi.

(Modalità di realizzazione del sequestro dei locali della brigata della Guardia di finanza di Venafro – n. 3-01215)

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, onore-

vole Armosino, ha facoltà di rispondere all'interrogazione Riccio n. 3-01215 (vedi l'allegato A — Interpellanza e interrogazioni sezione 5).

MARIA TERESA ARMOSINO, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, con questo atto di sindacato ispettivo l'onorevole Riccio pone all'attenzione un fatto, significativamente eclatante, di eccesso di intervento: credo che questo possa essere l'esordio della trattazione di questa vicenda. Infatti, nell'ambito di una iniziativa giudiziaria nei confronti di un appartenente al corpo della Guardia di finanza, si è deciso di sequestrare l'intero immobile costituente la sede di tutta la brigata. Più precisamente, questa operazione di polizia giudiziaria è stata disposta dal sostituto procuratore militare del tribunale di Napoli ed è stata eseguita e condotta dai militari appartenenti alla compagnia dei carabinieri di Venafro. A seguito di questa operazione di sequestro di tutto l'immobile sede della brigata della Guardia di finanza, il comandante regionale della Guardia di finanza della regione Molise ha manifestato all'autorità giudiziaria, quindi al tribunale militare di Napoli, le sue preoccupazioni circa l'opportunità di mantenere i sigilli all'ingresso dell'immobile — quindi di tenere sotto sequestro l'intero immobile —, anche tenuto conto del rischio per l'immagine dell'intero corpo che questo fatto ha determinato e delle conseguenze ulteriori che da questo fatto avrebbero potuto conseguire.

Il giorno successivo — di questo credo che l'onorevole interrogante sia sicuramente al corrente, anche se la risposta avviene a situazione forse risolta nel merito — all'esecuzione di questo provvedimento di sequestro con queste modalità e dopo che il comandante regionale della Guardia di finanza del Molise era andato ad esporre le sue perplessità con l'autorità giudiziaria procedente, questo provvedimento veniva modificato da provvedimento di sequestro dell'intero compendio immobiliare — quindi del contenente e del contenuto — in provvedimento di seque-

stro del contenuto relativamente a quegli atti che potevano essere utili ai fini dell'indagine: in questo modo venivano rimossi i sigilli che erano stati apposti.

Sulle iniziative da effettuare, così come sollecitato dall'onorevole interrogante, devo dire che è stato sempre lo stesso comandante regionale della Guardia di finanza (quindi, a qualcuno il buon senso è rimasto, come anche una capacità di intervento tempestivo) ad intervenire con un comunicato stampa a tutti gli organi di informazione — stiamo parlando proprio della data del 10 luglio — onde evitare possibili distorsioni della vicenda, divulgazioni di notizie non veritiere e, al contempo, rettificare quanto erroneamente già riportato da un organo di stampa locale: tutto ciò con il chiaro intento di ricondurre il contesto nell'esatta dimensione.

Inoltre, sempre questo ufficiale della Guardia di finanza ha ritenuto opportuno inoltrare alla procura della Repubblica presso il tribunale di Campobasso apposite informative di reato a carico sia dei responsabili delle testate giornalistiche e degli autori materiali dei servizi — in ordine alle ipotesi di diffamazione e di diffamazione con il mezzo della stampa — sia di ignoti, per rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio e ne ha, altresì, trasmesso copia anche alla procura militare di Napoli.

Spero di aver risposto riguardo ad un provvedimento rispetto al quale già altri avevano provveduto — ci pare correttamente — ad assumere iniziative adeguate.

PRESIDENTE. L'onorevole Riccio ha facoltà di replicare.

EUGENIO RICCIO. Signor Presidente, signor sottosegretario, mi dichiaro completamente soddisfatto della risposta testé data alla mia interrogazione. È una risposta che, sicuramente, interviene a distanza di tempo dagli eventi che procurarono allarme all'intera popolazione.

In questa piccola realtà la stazione della Guardia di finanza è stata interamente sequestrata attraverso un'azione spettacolare compiuta dai carabinieri dello stesso co-

mune ed in pieno giorno. I fatti erano di una minimezza impressionante perché, tra l'altro, si contestava l'uso della macchina di servizio in una particolare occasione e cioè per andare a riprendere un animale di proprietà dello stesso comandante: questa era la contestazione principale. Certamente questo fatto non giustificava un comportamento tanto clamoroso perché avvenuto con il concorso della televisione, dei giornali; capite bene che si trattava di una popolazione in rivolta.

Questo è il motivo per cui ritenni che il Governo dovesse informarsi immediatamente ed assumere eventuali iniziative volte a riportare tranquillità in quelle popolazioni. Questo era chiaramente l'intento dell'interrogazione presentata.

Successivamente, i fatti si sono ulteriormente chiariti perché la procura aveva richiesto anche la sospensione dal servizio del comandante della brigata che è stata negata in sede giudiziaria. Oggi la popolazione, anche a seguito del comportamento del comando regionale della Guardia di finanza (che ci trova pienamente d'accordo), ha ritrovato serenità; certamente in quella occasione, le esigenze di rispetto per il decoro e per l'immagine dello Stato sono state lese.

Le popolazioni chiedono allo Stato che si faccia carico di riportare tranquillità ed unità nei comportamenti dei vari corpi dello Stato e di evitare che azioni spettacolari possano davvero incidere sul tessuto civile delle nostre popolazioni.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento dell'interpellanza e delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 24 ottobre 2002, alle 10:

Svolgimento di interrogazioni.

La seduta termina alle 17,50.

DICHIARAZIONI DI VOTO FINALE DEI DEPUTATI CARMINE DEGENNARO, AN- TONIO PEPE E GIANFRANCO CONTE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVER- SIONE N. 3185

CARMINE DEGENNARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che ci apprestiamo a votare rappresenta un ulteriore passo importante del nostro paese verso posizioni più tranquille in materia di finanza pubblica.

Le modifiche apportate con il presente provvedimento in materia fiscale sono soddisfacenti e raccolgono le istanze emerse nel corso delle audizioni delle parti sociali in Commissione.

I deputati del gruppo parlamentare dell'UDC (CCD-CDU) sostengono con convinzione il provvedimento che è stato integrato e migliorato in Commissione ed esprimeranno un voto favorevole su di esso.

ANTONIO PEPE. I deputati del gruppo parlamentare di Alleanza nazionale votano convintamente a favore del provvedimento in discussione, che costituisce uno strumento finanziario di rigore, di contenimento della spesa, di contrasto alla elusione e che si inserisce in un sistema armonico ed organico di norme tutte volte a rendere il sistema fiscale più equo, più giusto e meno spostato verso la grande industria ed i grandi capitali a discapito delle fasce più deboli di contribuenti, fasce che, invece, devono avere la massima protezione sociale e la massima attenzione da parte del Governo.

Purtroppo, tale provvedimento (sulla cui urgenza ed utilità non vi è dubbio) nasce in un contesto macroeconomico nel quale le economie occidentali risentono fortemente degli accadimenti tragici dell'11 settembre e degli elementi di rigidità di cui ancora soffrono le economie europee.

Al Governo diamo atto quindi di un impegno costante, nonostante le avverse

condizioni economiche anche internazionali, nel monitoraggio dei conti, nel rigore contabile e nella gestione del bilancio dello Stato per introdurre principi di virtuosità che sono indispensabili per ricominciare un percorso di crescita e di sviluppo.

Questo Governo ha ben chiari gli obiettivi e le priorità: la stabilità, le riforme, lo sviluppo e l'equità.

La stabilità è un valore irrinunciabile, i conti pubblici in ordine sono la chiave per impostare politiche economiche e sociali vigorose e con alto impatto sulla economia.

Le riforme sono lo strumento operativo per cambiare la pubblica amministrazione e per centrare gli obiettivi di politica economica.

Lo sviluppo è il traguardo delle politiche poste in essere per redistribuire benessere e garanzie sociali.

L'equità costituisce la base fondamentale su cui si sta impostando il nuovo sistema fiscale ed il nuovo *welfare* ed è un obiettivo a cui tutta la politica dell'esecutivo ha teso e verso cui ogni provvedimento si è orientato.

Anche il decreto-legge in discussione si ispira a questi fondamentali obiettivi. Esso rappresenta un intervento legislativo di notevole importanza e la sua conversione in legge garantisce l'introduzione di una serie di provvedimenti necessari ed urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo.

In particolare, questo provvedimento risponde all'esigenza di assicurare entrate certe con le norme sulla fiscalità d'impresa contenute nell'articolo 1, alla necessità di ripristinare l'operatività del credito d'imposta sulle nuove assunzioni con l'articolo 2, alla volontà di razionalizzare le disposizioni in tema di accisa, di riscossione e di imposta di bollo con gli articoli 3, 4, e 5.

La conversione in legge di questo decreto-legge è quindi non solo utile, ma

rappresenta anche un ulteriore passo verso la definizione di un sistema di regole chiare e giuste.

Di particolare importanza sono i primi tre articoli: l'articolo 1 del decreto-legge n. 209 del 2002 interviene sui presupposti e sulle condizioni di rilevanza fiscale delle svalutazioni di partecipazione delle imprese, prevedendo la indeducibilità di diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di riserve di utili; le perdite prodotte dalle società partecipate sono inoltre rideterminate senza tener conto delle operazioni bene individuate al comma 1.

Di rilievo è l'emendamento della Commissione, all'articolo 1 in tema di *dual income tax*, con la clausola di salvaguardia, inserita anche per venire incontro ad alcune giuste rimostranze del mondo imprenditoriale. Ed è importante anche l'aver previsto stanziamenti per realizzare iniziative di sviluppo delle infrastrutture, finalizzate al sostegno dell'intermodalità.

Al comma 2 si prevede poi una limitazione della deducibilità degli accantonamenti di cui all'articolo 103, comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo un criterio di ripartizione della deducibilità in nove anni.

Ai successivi commi si introducono disposizioni in tema di IRPEG, di comunicazione all'Agenzia delle entrate concernenti cessioni di partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie.

Questa norma garantisce un quadro di riferimento chiaro per le imprese ma pone in essere uno stretto giro di vite ad operazioni societarie che abbassano l'imponibile fiscale e riducono la tassazione conseguente.

L'articolo 2 è volto a ripristinare la possibilità di fruire del credito d'imposta da parte dei datori di lavoro che procedono ad assunzioni nel periodo dall'8 luglio al 31 dicembre 2002, secondo le modalità ivi previsti.

Si introduce un elemento di chiarezza sulla questione del bonus fiscale relativo alle assunzioni, introducendo anche i criteri di fruizione di detto *bonus*.

Mi meraviglio che il centrosinistra non colga l'importanza e lo sforzo compiuto per ripristinare gli incentivi fiscali sulle assunzioni e invece si produca in una sterile polemica con il semplice obiettivo di far opposizione preconcepita senza avanzare proposte.

Con questo articolo si ripristina quindi un diritto, ma si garantisce anche la relativa copertura finanziaria, ribadendo un concetto di buona amministrazione che prevede la concessione di benefici in misura determinata e con relativa disponibilità finanziaria.

Questo Governo si dimostra ancora una volta attento alla ridefinizione delle misure di sviluppo e di incremento occupazionale senza dimenticare i vincoli di bilancio e la visione prospettica della finanza pubblica che non può, come ha fatto il precedente governo, essere usata a scopi elettorali senza le necessarie cautele e senza la certezza delle entrate e delle uscite.

L'articolo 3 introduce poi agevolazioni fiscali nel settore dell'autotrasporto per supportare un settore strategico e vitale per l'intero sistema industriale e di sviluppo economico.

L'intero provvedimento si compone, dunque, di norme chiare e interviene su materie che necessitavano di immediata modifica.

I deputati del gruppo di Alleanza nazionale quindi condividono l'impostazione del decreto-legge oggetto di conversione e confermano il loro voto favorevole.

GIANFRANCO CONTE. Il decreto-legge n. 209 del 2002, di cui la Camera si appresta ad approvare in prima lettura il disegno di legge di conversione, reca una serie di disposizioni tributarie la cui adozione appare pienamente giustificata e condivisibile sia sotto il profilo teleologico, sia per quanto attiene alle modalità e all'ambito delle intervento operato.

Sotto il primo profilo, ricordo che l'adozione del decreto è avvenuta essenzialmente in ragione della necessità e dell'urgenza di porre rimedio all'andamento negativo dei conti pubblici, deter-

minato dalla sfavorevole congiuntura economica, in modo da garantire, già nel 2002, il pieno rispetto degli obiettivi finanziari cui il nostro paese è vincolato alla luce del Patto di stabilità e di crescita.

Le natura e gli effetti degli interventi posti in essere a tal fine dal Governo appaiono sicuramente condivisibili in quanto informati dalla volontà di incidere direttamente e specificamente sulle cause della contrazione del gettito IRPEG registratasi negli ultimi mesi.

Il provvedimento, infatti, anziché operare, come spesso è avvenuto in passato in presenza di analoghe circostanze, un aumento indiscriminato dell'onere fiscale a carico della generalità dei contribuenti, prevede il ridimensionamento o l'eliminazione di quelle situazioni di obiettivo e non giustificato privilegio a favore di alcune categorie di operatori economici, che sono appunto alla base della riduzione delle entrate tributarie.

Il decreto, in particolare all'articolo 1, apporta modificazioni ad alcuni aspetti del regime fiscale delle imprese, al fine di colmare lacune del dettato normativo ovvero di eliminare o circoscrivere la portata di disposizioni agevolative, le quali hanno concorso a determinare l'erosione della base imponibile IRPEG, e, in certi casi, hanno addirittura consentito pratiche elusive.

In tal modo, si è inteso avviare quel processo di semplificazione della disciplina fiscale delle imprese prospettato dalla delega per la riforma del sistema fiscale statale attualmente all'esame del Senato, mediante l'eliminazione di regimi speciali e derogatori di carattere distortivo, in quanto interferiscono ingiustificatamente nelle autonome scelte delle imprese.

Nel corso dell'esame in Commissione e in aula al provvedimento, sono state apportate alcune modifiche le quali, come è stato opportunamente rilevato dal relatore, recepiscono alcune delle indicazioni e sollecitazioni formulate nel corso del dibattito, anche da parte dei rappresentanti del sistema produttivo, senza tuttavia alterare l'impianto e le finalità originarie

del provvedimento. Si tratta di correzioni che, fermi restando gli obiettivi di recupero di gettito, tengono conto in maniera equilibrata delle situazioni delle specifiche categorie di imprese.

Non intendo ripetere quanto è già stato più volte evidenziato dal relatore e dai colleghi della maggioranza nel corso del dibattito in aula, mi limiterò a fare qualche considerazione, per la loro esemplarità sia sotto il profilo del contenuto che del metodo, alle disposizioni contenute nel decreto-legge, in parte integrate con il maxi-emendamento della Commissione approvato oggi, relative alla disciplina della DIT.

La DIT, come l'esperienza e alcuni recenti studi dimostrano, non solo ha determinato una non trascurabile riduzione del gettito IRPEG, ma ha introdotto evidenti elementi di sperequazione tra le imprese.

L'agevolazione, infatti, oltre ad avere interessato una parte estremamente ridotta del sistema produttivo italiano, si è configurata quale interferenza indebita sulle scelte di investimento e capitalizzazione delle imprese rispetto alle quali il fisco dovrebbe avere carattere di neutralità.

Con il decreto si è inteso incidere, senza pregiudicare le scelte già operate dalle imprese in base alla disciplina previgente, proprio su quegli elementi della disciplina di tale agevolazione, già soppressa dalla legge n. 383 del 2001, i quali, come nel caso del moltiplicatore e del cosiddetto coefficiente di remunerazione ordinaria, si configurano come benefici aggiuntivi, rispetto alla logica stessa della tassazione duale, in quanto non riconducibili ad altra ragione se non quella di amplificare l'effetto incentivante dalla DIT, soprattutto per le imprese di maggiori dimensioni.

Con le modifiche introdotte per effetto del maxi-emendamento si è inteso tenere conto delle diverse esigenze e condizioni delle imprese, disponendo che, in alternativa alle disposizioni sulla DIT previste dal testo originario del decreto, è consentito alle imprese di optare per la disciplina

dell'agevolazione vigente prima dell'adozione del decreto-legge n. 209 con due modificazioni: a) ai fini della individuazione dell'incremento di capitale rilevante ai fini DIT non si tiene conto dell'aumento delle partecipazioni registratosi rispetto a quelle risultanti al 30 settembre 1996; b) l'aliquota media IRPEG conseguente all'applicazione della DIT non può essere inferiore al 30 per cento, ridotto al 22 per cento per le società quotate.

Anche tali modificazioni intendono garantire l'esigenza di recupero della base imponibile e, al tempo stesso, quella di eliminare e circoscrivere gli elementi e gli effetti più distorsivi e meno giustificati dell'agevolazione.

Per tutte le ragioni che ho sopra esposto, dichiaro, anche a nome del gruppo di Forza Italia, un convinto voto favorevole.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE DEL RELATORE ANTONIO LEONE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE N. 3185

ANTONIO LEONE, *Relatore*. A conclusione dell'esame del provvedimento, desidero svolgere qualche breve considerazione.

In linea generale, ritengo che l'esame effettuato, dapprima in Commissione e poi in Assemblea, abbia consentito un utile e approfondito confronto che si è tradotto nella approvazione di interventi correttivi ed integrativi del testo del decreto-legge ispirati all'obiettivo di migliorarne la formulazione senza tuttavia metterne in discussione l'impianto.

Quanto alle accuse mosse alla maggioranza e al Governo relativamente a una presunta incertezza nella conduzione dell'iter del provvedimento, rilevo che si è invece seguito un percorso assolutamente limpido e dimostratosi assai proficuo. Infatti, l'adozione, da parte del Governo, del decreto-legge ha rappresentato un atto coraggioso di responsabilità politica che l'esecutivo ha assunto in presenza di un andamento dei saldi di finanza pubblica

non coerente con le previsioni e con gli obiettivi stabiliti. Si è trattato, quindi, di correggere difetti e distorsioni della normativa vigente che avevano avvantaggiato in misura eccessiva alcune categorie di imprese a scapito del principio generale di equità nella distribuzione del carico fiscale e degli eventuali benefici. In questo senso, il provvedimento costituisce un intervento correttivo, pur non potendosi ricondurre alla categoria, purtroppo nota in quanto assai praticata in passato, delle manovre correttive propriamente intese.

Il Governo ha, in particolare, individuato con il decreto-legge l'entità delle entrate aggiuntive che i settori che più intensamente si erano avvalsi delle misure agevolative introdotte nell'ordinamento nel corso della precedente legislatura, ovvero di carenze dell'ordinamento, avrebbero dovuto corrispondere all'erario.

La quantificazione, in via preventiva, del gettito atteso ha rappresentato il presupposto imprescindibile ai fini della verifica, con le categorie più direttamente interessate, delle modifiche da apportare al testo per calibrarne più efficacemente la formulazione e gli effetti.

In sostanza, il confronto che si è svolto, per un verso, in sede parlamentare attraverso le audizioni effettuate dalla Commissione finanze e, parallelamente, presso il Governo, con i rappresentanti del sistema produttivo, ha permesso una ponderazione equilibrata di tutti gli interessi in gioco senza mettere in discussione gli obiettivi quantitativi che il provvedimento si prefigge di conseguire in termini di recupero del gettito.

Da ultimo, rilevo il paradosso e la contraddizione delle critiche avanzate dai colleghi dell'opposizione che, per un verso, accusano il Governo e la maggioranza di essere indisponibili ad un confronto aperto e costruttivo con le diverse istanze e, per l'altro, stigmatizzano il fatto che il testo sia stato modificato anche tenendo conto degli elementi emersi successivamente all'adozione del decreto-legge.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa alle 20.